Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1858

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2009

Semplificazione della procedura di nomina
dei presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, disciplina la nomina dei presidenti e dei presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali e regionali. Per i presidenti delle commissioni ed i presidenti di sezione sono stabiliti i medesimi requisiti. Accade, di fatto, che molte commissioni siano per lungo tempo prive di un presidente titolare e siano rette dal presidente di sezione più anziano quale facente funzioni, magistrato tributario di evidente pari competenza, pari essendo i requisiti di nomina, ma impedito a svolgere con efficacia le sue funzioni in particolare per quanto concerne le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 15 del medesimo decreto per la situazione di precarietà che caratterizza le funzioni di un presidente interinale.

Le ragioni per le quali di fatto il consiglio di presidenza della giustizia tributaria non è in grado di provvedere celermente alle nomine ed agli effettivi insediamenti dei presidenti consistono in nomine di magistrati tributari risiedenti in altre regioni, che quindi preferiscono concorrere ad altri incarichi in località più prossime o, se magistrati ordinari, ottenere il trasferimento alla sezione tributaria della Corte di cassazione, ovvero anche in ricorsi alla giustizia amministrativa contro la nomina di magistrati tributari controinteressati. Una semplice ed efficace modifica consisterebbe nello stabilire che presidente della commissione sia automaticamente il presidente di sezione (magistrato tributario con i medesimi requisiti) con maggiore anzianità di servizio.

Tale modifica eliminerebbe in radice sia la possibilità di ricorsi, sia nomine di magistrati tributari che non gradiscono effettivamente la sede, sia ogni attesa tra la cessazione dalla carica di un presidente e la presa di possesso dell'incarico da parte del successore. La riforma, ovviamente, non comporterebbe alcun onere economico per l'amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* È nominato presidente della commissione tributaria provinciale il presidente di sezione della medesima commissione tributaria con maggiore anzianità di servizio»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* È nominato presidente della commissione tributaria regionale il presidente di sezione della medesima commissione tributaria con maggiore anzianità di servizio».

2. All'articolo 11, comma 4, lettera *a),* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le parole: «la vacanza dei posti», le parole: «di presidente,» sono soppresse.

€ 1,00